

STATUTO FONDAZIONE
"DISTRETTO RURALE DORGALI GONONE"

- Art. 1 Costituzione -

Ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, degli articoli 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, e della Legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 16 del 2014 e sue direttive di attuazione approvate con delibera della Giunta Regionale n. 11/85 del giorno 11 marzo 2020, è costituita una fondazione denominata:

"DISTRETTO RURALE DORGALI GONONE"

come persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni, disciplinato dal codice civile e delle altre disposizioni di legge applicabili in materia.

La Fondazione ha sede presso l'Ente promotore, Comune di Dorgali (NU), in Via Umberto n. 37.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Sardegna.

- Art. 2 Scopi -

La Fondazione si prefigge i seguenti scopi:

- progettare e sviluppare un sistema produttivo locale (c.d. "Distretto Rurale"), caratterizzato dall'identità storica e territoriale di Dorgali, derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali;

- perseguire e agevolare la crescita economica, sociale e culturale della comunità di Dorgali, mediante la valorizzazione in generale delle risorse specifiche locali ed in particolare delle zone rurali;

- attuare una politica distrettuale di diversificazione produttiva, di integrazione economica, sociale e di coesione nel rispetto della conservazione e riproduzione degli equilibri naturali ed in grado di promuovere una qualità totale territoriale, con una adeguata vivibilità per i residenti, promuovendosi a polo d'attrazione per altre imprese ed individui.

- promuovere la collaborazione fra il Comune di Dorgali, altri soggetti pubblici, le imprese e le associazioni con l'obiettivo di favorire la crescita culturale, sociale ed economica.

- Art. 3 Attività strumentali, accessorie e connesse -

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a mero titolo esemplificativo, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in conces-

sione o comodato o l'acquisto in proprietà o di altro diritto reale di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il conseguimento degli scopi della fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ad altro titolo;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- costituire e/o partecipare ad associazioni, Enti ed istituzioni pubbliche o private e società la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, mostre, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori degli stessi settori o dei settori della cultura, delle tradizioni, della ricerca;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei propri fini istituzionali, attività commerciali;
- partecipare a bandi regionali, nazionali, comunitari ed internazionali per il finanziamento di iniziative coerenti con lo scopo della Fondazione.

- Art. 4 Vigilanza -

La Regione Autonoma della Sardegna e le altre autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

- Art. 5 Patrimonio -

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento degli scopi della Fondazione. Il Patrimonio è composto da:

- a)** fondo di dotazione, che è intangibile ed è costituito:
- dai conferimenti in denaro o beni immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori e successivamente dai benefattori e dai partecipanti, i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni di beni immobili, ove ne sia specificata la destinazione a detto fondo;
 - dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
 - dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Autonoma della Sardegna, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, ove ne sia specificamente richiesta la destinazione a fondo di dotazione.
- b)** fondo di gestione, che è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse, ed è così

costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;
- dagli acquisti effettuati con l'impiego del fondo di gestione, ove non espressamente destinati a fondo di dotazione dal Consiglio Direttivo;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Autonoma della Sardegna, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi, dai fondatori, benefattori e partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.

La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati.

Le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente del Distretto, dietro delibera del Consiglio Direttivo che delibera, altresì, il loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.

- Art. 6 Esercizio finanziario -

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile successivo il Consiglio Direttivo redige il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario dell'esercizio decorso, da approvare da parte dell'Assemblea dei soci.

Il rendiconto economico e finanziario devono, unitamente al verbale dell'Assemblea in cui è stato approvato, essere depositati nei modi di legge nonché trasmessi, insieme alla relazione sull'attività della Fondazione, alla Regione Sardegna.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, da membri del Consiglio Direttivo muniti di delega e dal Direttore in relazione ad eventuali assunzioni od incarichi conferiti a terzi, debbono essere ratificati dal Consiglio Direttivo stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione non-

ché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

- Art. 7 Membri della Fondazione -

I membri della Fondazione si dividono in

- Fondatori;
- Partecipanti;
- Sostenitori.

- Art. 8 Fondatori -

Sono considerati "Fondatori" i soggetti pubblici e privati che hanno partecipato all'atto costitutivo della Fondazione nonché quelli che vi aderiranno entro tre mesi dalla stipula dell'Atto Costitutivo.

- Art. 9 Partecipanti -

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo annuale il cui importo sarà determinato dall'Assemblea.

- Art. 10 Sostenitori -

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo, nella misura superiore a quella prevista per i "Partecipanti", che verrà determinato dal Consiglio Direttivo, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali.

- Art. 11 Ammissione di nuovi partecipanti -

Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la categoria di socio a cui intende aderire (Fondatore, Partecipante, Sostenitore) e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente Statuto e degli eventuali regolamenti approvati dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, decide in merito all'accoglimento della domanda.

- Art. 12 Quote di partecipazione -

I membri della Fondazione contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo annuo determinato in forza di quanto deciso in merito dall'assemblea.

- Art. 13 Esclusione e recesso -

Il Consiglio Direttivo decide, con la maggioranza assoluta, l'esclusione dei Fondatori, dei Partecipanti o dei Sostenitori per i seguenti motivi:

- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I Fondatori, i Partecipanti ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori Enti Pubblici Territoriali possono esercitare il recesso solamente con sei mesi di preavviso, tuttavia, in caso di modifica statutaria, l'Ente Pubblico Territoriale che dissenta da tale modifica potrà recedere anche senza preavviso.

- Art. 14 Organi della Fondazione -

Gli organi della fondazione sono:

- l'Assemblea, costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che sono membri della Fondazione;
- il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, è l'organo di governo della Fondazione;
- il Presidente del Distretto, eletto dall'Assemblea, presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Tavolo di consultazione, è investito della rappresentanza legale della Fondazione;
- il Vice Presidente;
- il Tavolo di consultazione;
- l'Organo di Controllo.

- Art. 15 Assemblea -

L'Assemblea è costituita dai Fondatori, dai Partecipanti, dai Sostenitori e si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente del Distretto.

Nell'Assemblea ogni membro ha diritto ad un voto, con le seguenti eccezioni:

- 2 (due) voti per i soggetti collettivi con un numero di soci/associati superiore a 19 (diciannove) e inferiore a 60 (sessanta);
- 3 (tre) voti per soggetti collettivi con un numero di soci/associati pari o superiore a 60 (sessanta)

È ammessa la delega esclusivamente a persona diversa dal socio, o suo rappresentante. Ogni delegato può rappresentare un solo socio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede della Fondazione o in ogni altro luogo, quando questi lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci, o negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla Legge, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo posta elettronica, fax, o altro mezzo idoneo, almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Distretto, ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da persona nominata dall'Assemblea medesima.

Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato dall'Assemblea.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

- Art. 16 Assemblea ordinaria -

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario e la relazione sulle attività svolte;
- b) elegge il Presidente del Distretto e i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) nomina l'Organo di Controllo;
- d) approva il Piano di Distretto e gli eventuali aggiornamenti;
- e) stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività previsti nello statuto;
- f) determina l'ammontare delle quote di adesione, in aderenza a quanto previsto nel Regolamento di cui al successivo art. 23 se già approvato.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è costituita con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza degli intervenuti.

- Art. 17 Assemblea straordinaria -

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto;
- b) in merito allo scioglimento della Fondazione e dalla devoluzione del patrimonio;
- c) sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri;
- d) su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei soci, ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

- Art. 18 Consiglio Direttivo -

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri, compreso il Presidente del Distretto e il Vice Presidente, di cui non meno di un terzo dei componenti appartiene al settore primario e deve essere assicurata la rappresentatività di ogni settore coinvolto nel-

la filiera orizzontale distrettuale. Nel caso di compresenza di produzioni primarie agricole, zootecniche, ittiche e forestali è assicurata la presenza degli operatori di ciascuno di questi settori.

I membri del consiglio direttivo non possono appartenere a un altro Distretto rurale.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili soltanto per un altro mandato.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza limitazioni e, in particolare:

- a) elegge fra i suoi componenti il Vice Presidente;
- b) redige il rendiconto annuale, cui è allegata una dettagliata relazione sulle attività svolte. Il documento è approvato dall'Assemblea ed è pubblicato sul sito istituzionale del Distretto;
- c) elabora e propone all'Assemblea, per l'approvazione, un piano d'azione denominato "Piano di Distretto" di durata coincidente con la durata del mandato del Consiglio Direttivo, individuando tra l'altro le modalità di sviluppo a breve termine;
- d) elabora e propone all'Assemblea dei soci per l'approvazione eventuali variazioni del Piano di Distretto da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione regionale;
- e) delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
- f) delibera sull'esclusione dei soci;
- g) approva i Regolamenti previo parere consultivo dell'Assemblea;
- h) controlla i requisiti degli aderenti la Fondazione (Fondatori, Partecipanti, Sostenitori);
- i) dirime le eventuali controversie tra i partecipanti e la Fondazione;
- l) nomina il direttore ed il personale fissandone i compensi;

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente del Distretto o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni sei mesi. È altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante posta elettronica, fax o altro mezzo idoneo, e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora nonché le materie da trattare, almeno tre giorni prima della riunione. Ha inoltre potestà di disciplinare lo svolgimento della propria attività ed in particolare di adottare e regolare le modalità di riunione più adeguate, tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Non è ammessa la delega. Il verbale della riunione è redatto

dal Segretario all'uopo nominato.

Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio Direttivo.

- Art. 19 Presidente del Distretto e Vice Presidente -

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente e il vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili soltanto per un altro mandato.

Il Presidente del Distretto rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Il Presidente del Distretto:

a) convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;

b) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;

c) propone al Consiglio la nomina del Direttore e l'eventuale assunzione del personale;

d) conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio, per singoli atti o categorie di atti;

e) cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

f) verifica il rispetto dell'art. 33, co. 5 della legge regionale del 7 agosto 2014, n. 16, prima del rinnovo del Consiglio Direttivo, proponendone all'assemblea l'eventuale adeguamento.

In caso di assenza od impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente.

- Art. 20 Tavolo di Consultazione -

Il Tavolo di Consultazione é istituito quale strumento di consultazione obbligatorio fondamentale ai fini della partecipazione degli attori del territorio.

Il Tavolo di Consultazione è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo sia tra i membri della Fondazione sia tra eventuali portatori di interesse o esperti esterni non soci.

Il Tavolo di Consultazione svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma generale ed annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere.

I membri del Tavolo di Consultazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Tavolo di Consultazione si riunisce su convocazione del Presidente del Distretto, che lo presiede, ovvero in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da un membro nominato dal Tavolo stesso.

- Art. 21 Organo di Controllo -

L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è

composto da tre membri effettivi, scelti tra i soci, non facenti parte del Consiglio Direttivo di cui uno con funzione di Presidente e due supplenti.

L'Organo svolge le funzioni di controllo amministrativo, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Dura in carica tre anni con possibilità di rielezione soltanto per un altro mandato.

I membri dell'Organo di Controllo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Essi possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

- Art. 22 Direttore -

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore del distretto con compiti di gestione della Fondazione, secondo quanto previsto dal regolamento approvato ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto.

- Art. 23 Regolamento -

Su parere consultivo dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo, potrà approvare il Regolamento del Distretto Rurale Dorgali Gonone.

Il Regolamento dovrà essere formato in aderenza alle indicazioni contenute nelle Direttive di Attuazione della L.R. 16/2014, sopra meglio precisata e approvata con delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 11 del giorno 11 marzo 2020 e nello Statuto della Fondazione.

Nel caso che tali normative e indicazioni operative subissero modifiche sostanziali, si procederà a un appropriato adeguamento del Regolamento.

Con il Regolamento si dovranno definire le procedure con le quali il Distretto Rurale persegue gli obiettivi definiti dal Piano di Distretto (PdD) e attua la sua strategia di valorizzazione al fine di garantire trasparenza nel processo di adozione delle decisioni e nella gestione tecnico amministrativa. Il Regolamento del Distretto Rurale di Dorgali Gonone potrà prevedere i seguenti elementi:

- le modalità di elezione ovvero della nomina degli Organi del Distretto (Assemblea, Consiglio Direttivo, Presidente, Tavolo di Consultazione Organo di Controllo);
- le modalità di convocazione degli organi del Distretto;
- patrimonio, risorse per il funzionamento utili della gestione;
- le modalità di adesione al Distretto;
- l'organigramma, le modalità di reclutamento e i compiti dell'eventuale personale (Direttore, altro personale tecnico amministrativo);

- la selezione dei consulenti;
- criteri per l'acquisizione di beni e servizi;
- trasparenza e modalità per garantire il diritto di accesso ai documenti.

- Art. 24 Tenuta dei libri -

Oltre ai libri espressamente prescritti per legge, la Fondazione tiene i libri verbali delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, nonché il libro dei soci della Fondazione.

I Libri della Fondazione sono consultabili da parte di chiunque ne faccia motivata richiesta.

- Art. 25 Scioglimento e devoluzione del patrimonio -

Oltre che nei casi previsti dalle leggi, la Fondazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la quale stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio che dovesse residuare dopo esaurita la liquidazione verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

- Art. 26 Controversie -

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o la esecuzione dello Statuto sociale o tra soci, se non risolta dal Consiglio Direttivo, sarà decisa dal Tribunale di Nuoro.

- Art. 27 Clausola di rinvio -

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

